

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 493-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 aprile 1959
modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei
deputati nella seduta del 16 luglio 1959 (V. Stampato n. 1153)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMRONI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 LUGLIO 1959

Agevolazioni tributarie in materia di edilizia

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

*(Esenzione dall'imposta sui redditi
dei fabbricati).*

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 11 luglio

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Atr. 1.

*(Esenzione dall'imposta sui redditi
dei fabbricati).*

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi per una superficie non eccedente il quarto di quella to-

1942, n. 843, sono esenti dall'imposta sui fabbricati per la durata:

a) di venticinque anni se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di ventiquattro anni se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di ventidue anni se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di vent'anni se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di diciassette anni se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di quattordici anni se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di undici anni se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di otto anni se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di cinque anni se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di due anni se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

I fabbricati di cui al primo comma sono esenti altresì dalle sovrimposte comunali e provinciali: a) fino al 31 dicembre 1963, se ultimati entro il 31 dicembre 1961; b) per i due anni solari successivi a quello in cui vengono ultimati, se la ultimazione si verifica dopo il 31 dicembre 1961.

In ambedue le ipotesi di cui al precedente comma, per i primi due anni successivi alla cessazione dell'esenzione dalle sovrimposte comunali e provinciali i fabbricati di cui al primo comma, semprechè ultimati entro il 31 dicembre 1969, saranno assoggettati alle sovrimposte stesse nella misura di un terzo per il primo anno e di due terzi per il secondo anno.

Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.

La valutazione dei redditi è fatta dall'Ufficio delle imposte dirette anche per il periodo in cui i fabbricati di cui al presente articolo saranno temporaneamente esenti dall'imposta erariale.

tale nei piani sopra terra, sono esenti dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

a) di 25 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di 24 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di 23 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di 22 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di 20 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di 18 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di 16 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di 14 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di 12 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di 10 anni, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843.

Le stesse agevolazioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso alberghiero limitatamente alle categorie terza e quarta e a locande e pensioni di seconda e terza categoria, costruiti in territori montani determinati ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, con esclusione delle località sedi di azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, numero 408, per i fabbricati la cui costruzione iniziata entro il 31 dicembre 1959 venga ultimata nel biennio successivo all'inizio.

Vedi 2° comma.

Art. 2.

(Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile).

Le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1969.

Art. 3.

(Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

Le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1965.

Art. 4.

(Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari).

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

Art. 2.

(Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile).

I termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1969.

Art. 3.

(Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1967.

Art. 4.

(Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari).

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

Art. 5.

(Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione).

Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1942, n. 843, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione è dovuta in ragione:

- a) di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
- b) di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
- c) di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
- d) di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1965.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.

Art. 5.

(Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione).

Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione è dovuta in ragione:

- a) *identico;*
- b) *identico;*
- c) *identico;*
- d) *identico.*

Identico.